



PROVINCIA  
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **AREA 2**

Sanzioni – Riscossione Coattiva Entrate Proprie –  
Concessioni – Entrate Tributarie

# **“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PROVINCIALI”**

(approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 11/08/2022)

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 FINALITA' E RAPPORTI CON IL CITTADINO
- ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE PROVINCIALI
- ART. 4 MODALITA' DI GESTIONE
- ART. 5 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RISCOSSIONE
- ART. 6 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE
- ART. 7 I MESSI NOTIFICATORI
- ART. 8 CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

### **TITOLO II – RECUPERO BONARIO E TRASMISSIONE DATI**

- ART. 9 ATTI PRESUPPOSTI ALLA RISCOSSIONE
- ART. 10 PREDISPOSIZIONE LISTE DI CARICO
- ART. 11 TRASMISSIONE LISTE DI CARICO.

### **TITOLO III – RISCOSSIONE COATTIVA**

- ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE
- ART. 13 ACCERTAMENTI ESECUTIVI FINALIZZATI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE
- ART. 14 RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO ACCERTAMENTI ESECUTIVI
- ART. 15 INTERESSI DI MORA SU ACCERTAMENTI E TITOLI ESECUTIVI
- ART. 16 COSTI AMMINISTRATIVI, DI NOTIFICA DEGLI ATTI E ONERI DELLA RISCOSSIONE
- ART. 17 LA NOTIFICA DEGLI ATTI ESECUTIVI, LA FIGURA DELL'UFFICIALE NOTIFICANTE
- ART. 18 EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO COME PRECETTO
- ART. 19 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE
- ART. 20 IMPORTI MINIMI
- ART. 21 PAGAMENTI
- ART. 22 AUTOTUTELA
- ART. 23 CESSIONE DEI CREDITI

### **TITOLO IV – MISURE CAUTELARI E ATTI ESECUTIVI**

- ART. 24 PROCEDURA DI FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI
- ART. 25 IPOTECA
- ART. 26 AZIONI ESECUTIVE E CONCURSUALI

### **TITOLO V - RINVII E NORME FINALI**

- ART. 27 RINVII NORMATIVI
- ART. 28 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate della Provincia: patrimoniali e tributarie.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i. ed in conformità ai principi di cui alla Legge 27 luglio 2000, n.212.
3. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto ai commi successivi, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 815 dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. La riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 può essere effettuata, in quanto già titoli esecutivi e per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
5. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione della Legge n.689/1981 continua a trovare la sua disciplina in tale contesto normativo e può essere effettuata, in quanto l'ordinanza ingiunzione è già titolo esecutivo, nonché per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, con le stesse modalità di cui al comma 4, salvo interventi successivi del legislatore che consentano di estendere la disciplina generale prevista per le restanti entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.
6. Le sentenze esecutive (e/o le altre statuizioni giudiziali, comunque denominate dotate parimenti di efficacia esecutiva) che prevedono, a carico del soccombente, un obbligo di pagamento in favore della Provincia, ove non adempiute, potranno essere riscosse con le stesse modalità di cui ai sopra riportati commi 4 e 5.
7. La riscossione coattiva è effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo di cui al comma 792, dell'art.1, della Legge n.160/2019 o ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
8. Il presente regolamento non si applica alle partite debitorie affidate al concessionario della riscossione SO.G.E.T. S.p.A., fatta salva la restituzione concordata – nelle modalità e nei tempi – di specifiche partite pregresse.
9. Il procedimento è incardinato nell'Area 2 ed è attribuito al Responsabile del Settore “Sanzioni – Riscossione Coattiva Entrate Proprie – Concessioni – Entrate Tributarie”, quale Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, che predispone e, previa delega del Dirigente, sottoscrive gli atti di riscossione curandone ogni relativo adempimento.
10. La riscossione coattiva è strutturata in diverse fasi:
  - a) emissione dello strumento dell'ingiunzione fiscale, a cura del Servizio Riscossione Coattiva quando esiste già il titolo esecutivo, o dell'avviso di accertamento esecutivo, a cura del Responsabile dell'entrata tributaria o del Responsabile dell'entrata patrimoniale, quando occorre formare il titolo esecutivo;
  - b) misure cautelari;
  - c) atti esecutivi.

**Art. 2**

**Finalità e rapporti con il cittadino**

1. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione coattiva della Provincia di Teramo quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con il cittadino.

**Art. 3**

**Individuazione delle entrate provinciali**

1. Le entrate provinciali sono costituite da:
  - A. Entrate aventi natura patrimoniale;
  - B. Entrate aventi natura tributaria.
2. Le entrate provinciali aventi carattere patrimoniale possono essere sia di natura pubblica che privata e sono costituite, in via esemplificativa, da:
  - a) Canoni di locazione di immobili di proprietà provinciale;
  - b) Canone Unico;
  - c) Canoni demaniali;
  - d) Sanzioni amministrative (Rifiuti; Trasporto; Codice della strada ecc.);
3. Le entrate provinciali aventi natura tributaria sono costituite, in via non tassativa, da:
  - a) Tributo speciale deposito in discarica;
  - b) Tefa;
  - c) IPT Imposta Provinciale Trascrizione.

**Art. 4**

**Modalità di gestione**

1. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate provinciali è eseguita dall'Ente in forma diretta, in ossequio ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, equità, eticità, trasparenza totale e leale collaborazione con i debitori dell'Ente, ovvero può essere affidata:
  - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'articolo 52, del D.Lgs. n.446/97;
  - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-815 Legge n.160/2019 e s.m.i.
2. Quando viene scelta la forma diretta, l'Ente riscuote coattivamente con i privilegi del Titolo II° del D.P.R. n.602/73 i titoli esecutivi giudiziali e quelli stragiudiziali, i titoli di formazione paragiudiziale, altrimenti definiti dalla dottrina di formazione amministrativa, tra i quali rientrano le ingiunzioni ex R.D. 639/1910, le ordinanze ingiunzione, gli atti con formula precettiva esecutiva disciplinati dal comma 792 art. 1 della legge n.160/2019, i quali accertano irretrattabilmente l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dall'Ente quando siano rimasti inoppugnati da parte dell'intimato.
3. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate provinciali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

**Art. 5**

**Il Responsabile del procedimento amministrativo della Riscossione**

1. Al Responsabile del Settore Sanzioni – Riscossione Coattiva Entrate Proprie – Concessioni – Entrate Tributarie, quale Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della Riscossione, sono attribuite le competenze in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie.
2. Il Dirigente o suo delegato provvederà alla sottoscrizione degli atti e avvierà il procedimento esecutivo

avvalendosi del Funzionario Responsabile di cui al comma 1.

**Art. 6**

***Il Funzionario Responsabile della Riscossione***

1. Il Dirigente, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al Regio Decreto n.639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati, in base al comma 793, articolo 1, della legge n.160/2019, tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. A tale figura sono attribuiti i poteri estesi a tutto il territorio nazionale per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva secondo le norme del D.P.R. n.602/1973 e ss.mm. e ii..
2. Ruolo del Funzionario della Riscossione è, alla pari dell'ufficiale giudiziario, quello di notificare gli atti della riscossione, dare esecuzione ai pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che di procedere al pubblico incanto per la vendita dei beni.
3. Le dichiarazioni e le verbalizzazioni fatte in presenza del Funzionario di cui al comma precedente sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. sino a querela di falso.

**Art. 7**

***I Messi notificatori***

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 158 e ss. della L. 27.12.2006, n. 296, il Dirigente dell'Area 2 nomina, con provvedimento formale, uno o più messi notificatori.
2. I Messi notificatori esercitano le funzioni relative alla notifica delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento esecutivo nonché degli atti relativi alle procedure esecutive e degli atti di invito al pagamento delle entrate della Provincia.
3. I Messi notificatori dell'Ente vengono nominati tra i dipendenti della Provincia di Teramo, previa, in ogni caso, partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'Ente ed il superamento di un esame di idoneità.
4. I Messi notificatori esercitano le loro funzioni nel territorio della Provincia di Teramo, sulla base della Direzione e del coordinamento diretto del Responsabile del procedimento di riscossione.

**Art. 8**

***Condizioni di particolare disagio economico***

1. Il Responsabile del procedimento di Riscossione valuta l'opportunità di non attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. In caso di particolare disagio socio economico, individuato anche sulla base di indicatori reddituali per le persone fisiche e sulla base degli indici di liquidità e produzione per le persone giuridiche, il Responsabile del procedimento di Riscossione procede a sospendere per sei mesi l'avvio o la prosecuzione di procedure cautelari ed esecutive.
3. Al termine dei sei mesi, verificato il persistere di condizioni di grave disagio socio economico come sopra rappresentato, potrà essere concesso un ulteriore termine di sospensione delle attività esecutive fino a un massimo complessivo pari a dodici mesi.

## **TITOLO II**

### **Recupero bonario e trasmissione dati**

#### **Art. 9**

##### ***Atti presupposti alla riscossione***

1. Prima di procedere alla riscossione coattiva delle entrate, ciascun Responsabile dell'entrata tributaria o patrimoniale di competenza dell'Ente, individuato ai sensi dell'art.179 del TUEL nel Responsabile di settore, provvederà alla previa notifica degli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 792, dell'art. 1, della Legge 27.12.2019, n.160, in esito ai quali verranno predisposte le liste di carico delle posizioni insolute con le modalità indicate all'art.10 del presente regolamento.
2. Per i crediti vantati da AGENA rimasti insoluti, l'Agenzia provvederà direttamente alla previa notifica degli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 792, dell'art. 1, della Legge 27.12.2019, n.160 ed alle consequenziali attività di riscossione coattiva..

#### **Art. 10**

##### ***Predisposizione liste di carico***

1. Ciascun Settore dell'Ente, in persona del proprio Dirigente, provvede alla predisposizione delle liste di carico relative alle posizioni insolute in esito alla notifica degli avvisi di cui al precedente art.9, su supporto informatico secondo il tracciato record indicato dall'Ufficio titolare della Riscossione.
2. I crediti inseriti nella lista di carico devono essere certi, liquidi ed esigibili.
3. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dal debitore con specificazione dell'accertamento di entrata in bilancio, dell'anno di riferimento, delle somme in conto capitale, sanzioni e interessi maturati alla data di formazione della lista.
4. Non potranno essere inseriti nelle liste di carico i soggetti che siano tenuti a pagare importi complessivamente inferiori alla soglia di 20,00 euro.
5. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:
  - a) degli atti di accertamento emessi dalla Provincia per le entrate tributarie;
  - b) degli avvisi di intimazione con efficacia esecutiva previsti dalla legge di riforma della riscossione, ordinanze-ingiunzioni, dei verbali o degli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dalla Provincia per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
  - c) degli atti e/o dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.
  - d) degli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792, dell'art. 1, della Legge 27.12.2019, n.160,.
6. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della data di notifica al debitore dell'atto di accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo.
7. Le liste di carico trasmesse devono essere complete e contenere dati esatti ed aggiornati.
8. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere all'Ufficio titolare della Riscossione avverrà mediante posta certificata della lista di carico, compilata secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal Dirigente del Settore dell'Ente Responsabile dell'entrata. Il file della lista dovrà essere firmato per validazione ed esecutività dei carichi affidati.

**Art. 11**

**Trasmissione liste di carico.**

1. Le liste di carico saranno trasmesse all'Ufficio titolare della Riscossione nei termini di seguito indicati al fine di garantire l'emissione degli atti di riscossione nei termini prescritti dalla vigente normativa:
  - a. per le entrate di natura tributaria, entro e non oltre 24 mesi prima della scadenza del termine decadenziale prescritto dalla legge;
  - b. per le entrate di natura patrimoniale, entro e non oltre 24 mesi prima del decorso del termine ordinario di prescrizione disposto dalla legge per ogni singola entrata.
2. Tale termine s'intende inderogabile, poiché rappresenta il lasso di tempo utile affinché l'Ufficio Riscossione possa eseguire gli opportuni controlli e/o procedere alla corretta e rituale notifica degli atti previsti dalla legge di riforma della riscossione evitando la prescrizione/decadenza dei crediti trasmessi.

**TITOLO III**

**Riscossione coattiva – Spese - Rateizzazione - Autotutela**

**Art. 12**

**Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, gg-quater, 1) della L. n.106/2011 e ss.mm.ii., la Provincia effettua la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, per le quali si è già formato il titolo esecutivo, già indicati ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 1, del presente regolamento e come da seguente elenco da non ritenersi tassativo:
  - a) verbali del Codice della Strada;
  - b) ordinanze-ingiunzioni di cui alla Legge n.689/81;
  - c) sentenze esecutive (e/o le altre statuizioni giudiziali, comunque denominate dotate parimenti di efficacia esecutiva),sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639 e s.m. ed i., che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
3. L'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639 e s.m. ed i. consiste nell'ordine di pagare entro 30 (trenta) giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
4. La sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento, viene apposta dal Dirigente o, su sua delega, dal Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione.
5. Per la riscossione delle altre entrate patrimoniali diverse da quelle di cui al comma 1, per le quali occorre formare il titolo esecutivo, si procederà con l'accertamento esecutivo di cui al successivo art.13.

**Art. 13**

**Accertamenti esecutivi finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie**

1. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali diverse da quelle indicate all'art.12, deve essere notificato, a cura del Responsabile dell'Entrata patrimoniale, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di

## Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali

tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi provinciali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati, a cura del Responsabile dell'Entrata tributaria, entro i termini di decadenza di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Gli atti di cui al comma 5 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
8. L'avviso di accertamento di cui al comma 5 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 30 giorni dal termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
9. L'atto di accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo esecutivo per iniziare l'espropriazione forzata quando è stato emesso per somme inferiori a dieci euro.. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, tale importo minimo. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dall'Ente per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
10. Qualora la compilazione dei suddetti atti venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Dirigente o del Funzionario delegato in conformità alle disposizioni contenute all'art.1, comma 87, della Legge n.549/1995 e all'art. 3 del D.Lgs. n.39/93 e ss.mm. e ii..
11. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; essi devono contenere i seguenti elementi e riferimenti:
  - a) eventuale altro atto o suo contenuto essenziale;
  - b) indicazione dell'ufficio per informazioni;
  - c) responsabile del procedimento;
  - d) organo o autorità presso il quale è possibile richiedere riesame in autotutela;
  - e) modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso ed effettuare entro gli stessi termini il relativo pagamento con unita formula esecutiva e precettiva così come previsto dal comma 792, art. 1 della Legge n.160/2019;
  - f) sottoscrizione del Dirigente o del Funzionario delegato.



## **Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali**

12. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui ai commi precedenti è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, l'Ente invia un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

### **Art. 14**

#### ***Riscossione coattiva a seguito accertamenti esecutivi***

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata tributaria o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, individuato, nel caso di gestione in forma diretta, nel Servizio Riscossione Coattiva dell'Ente, come indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata tributaria o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento della riscossione.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) La Provincia di Teramo;
  - b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n.446 del 1997;
  - c) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
5. L'Ente, ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, può decidere di gestire direttamente la riscossione ovvero può individuare i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali. La Provincia può anche operare tramite affidamenti di singole fasi dell'attività di riscossione a soggetti esterni.

### **Art. 15**

#### ***Interessi di mora su accertamenti e titoli esecutivi***

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.
2. Per le somme a debito derivanti da titoli esecutivi emessi prima della riforma della riscossione avviata dalla legge n.160/2019 gli interessi sono ugualmente fissati nella misura pari al saggio legale di cui all'art.1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

### **Art. 16**

#### ***Costi amministrativi, di notifica degli atti e oneri della riscossione***

## **Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali**

- I. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
- a. una quota denominata **«oneri di riscossione a carico del debitore»**, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 art. I, Legge n.160/2019, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b. una quota denominata **«spese di notifica ed esecutive»**, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure coattive a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
  - c. Qualora intervenga sentenza in cui sia prevista una corresponsione di somme, a qualsiasi titolo, in favore della Provincia, il Servizio Riscossione concerterà con l'Avvocatura dell'Ente le opportune iniziative finalizzate al recupero degli importi spettanti all'Ente.

### **Art. 17**

#### ***La notifica degli atti esecutivi, la figura dell'Ufficiale notificante***

- I. Sono soggetti abilitati alla notifica delle ingiunzioni di cui al R.D. n.639/1910 e degli avvisi di accertamento potenziati con la formula precettiva ed esecutiva di cui alla Legge 27.12.2019, n.160:
- a) il messo provinciale;
  - b) il Funzionario della Riscossione e Ufficiale della riscossione;
  - c) l'agente postale in qualità di agente notificatore;
  - d) il messo comunale;
  - e) l'agente postale ordinario.
2. La notifica degli atti di cui al comma I, può essere eseguita con le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982, n.890 e nelle altre forme previste dalla normativa vigente.
3. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. L'ufficiale notificante trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

### **Art. 18**

#### ***Efficacia del titolo esecutivo come precetto***

- I. I titoli ante riforma della riscossione avviata dalla Legge n.160/2019 così come gli accertamenti c.d. "potenziati" sono atti amministrativi che costituiscono titoli esecutivi speciali di natura stragiudiziale; sono efficaci una volta notificati al soggetto debitore e non impugnati entro il termine utile, o se

## Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali

impugnati, con ricorso rigettato.

2. Essi assolvono anche alle funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali e la loro efficacia cessa trascorso un anno dalla loro notificazione.
3. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, i titoli perdono di validità limitatamente e relativamente alla loro funzione precettiva; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il responsabile del procedimento di riscossione rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dei titoli di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art.50 del D.P.R. n.602/1973 e ss. mm. e che perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della sua notifica. Vi è in definitiva un obbligo che incombe sull'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al debitore della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi di quest'ultimo.
4. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto preposto alla riscossione è equiparato all'atto esecutivo medesimo, purché il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.
5. Il debitore che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nel titolo esecutivo nel quale sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso. Il gravame deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge.

### Art. 19

#### Rateizzazione delle somme dovute

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, già adottati dall'Ente, per l'istituto della rateazione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Su richiesta del soggetto debitore, il Responsabile del procedimento di Riscossione, nelle ipotesi di situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dello stesso, individuata sulla base degli indicatori di cui all'art.8 del presente regolamento e previo accertamento dei presupposti, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute ovvero respingere l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta. La ripartizione del pagamento delle somme dovute avverrà in rate mensili secondo le seguenti modalità:

fino ad un importo totale pari a € 100,00 nessuna rateizzazione,

da € 100,01	a € 200,00	fino a 3 rate mensili
da € 200,01	a € 500,00	fino a 6 rate mensili
da € 500,01	a € 3.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 3.000,01	a € 6.000,00	fino a 18 rate mensili
da € 6.000,01	a € 20.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 20.000,00		fino a 72 rate mensili

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione alla rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese a seguire.
4. La concessione della rateizzazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa, alla correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi ed alla adeguata dimostrazione di un oggettivo stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione.
5. La situazione di temporanea e obiettiva difficoltà per debiti fino a euro 60.000,00 può essere

## **Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali**

dimostrata con una dichiarazione sostitutiva che attesta che il debitore è nell'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito iscritto, ma è tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e reddituale.

6. La richiesta di rateazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'Ente, entro il termine indicato dal titolo di pagamento e comunque entro giorni 60 dalla notifica del titolo.
7. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
8. L'importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al periodo di proroga, fatte salve specifiche disposizioni contenute in norme regolamentari che disciplinano le singole entrate.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
  1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggior rateazione;
  3. il debito non può essere più rateizzato.

### **Art. 20** **Importi minimi**

1. In ossequio ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore all'onere che deriverebbe dalla sua riscossione.

### **Art. 21** **Pagamenti**

1. La riscossione di tutte le entrate di competenza provinciale può effettuarsi tramite la Tesoreria provinciale, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo bancomat o carta di credito, qualora tali funzioni siano state attivate o attraverso la piattaforma Pago Pa con Avviso di pagamento Pago PA, allegato all'atto.

### **Art.22** **Autotutela**

1. Quando a seguito di un'erronea determinazione di un tributo o di un'entrata patrimoniale viene richiesto un pagamento in misura superiore o sbagliata rispetto a quello dovuto, il cittadino può chiedere il discarico dell'intero importo o lo sgravio di una parte della somma richiesta, entro la data utile per effettuare il pagamento. Il Funzionario Responsabile della Riscossione provvede alla rettifica dell'importo da pagare sulla base delle disposizioni fornite dal contribuente e dalle indicazioni formalmente rilasciate dal responsabile dell'entrata.
2. Il Funzionario Responsabile del procedimento può scaricare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso a seguito di annullamento dell'atto prodromico, nei casi stabiliti dalla legge o per vizi propri dell'atto.
3. Oltre ai casi previsti nel precedente comma, il Funzionario Responsabile del procedimento può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento nei seguenti casi:
  - a) grado di probabilità di soccombenza della Provincia;

- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

**Art. 23**  
**Cessione dei crediti**

1. L'Ente può procedere alla cessione *pro-soluto* dei crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati dal Responsabile del procedimento di riscossione con apposito provvedimento sottoscritto dal Dirigente, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
  - a) debitori irreperibili;
  - b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
  - c) crediti di valore nominale inferiore ad €.20,00;

**TITOLO IV**  
**Misure Cautelari e atti esecutivi**

**Art. 24**  
**Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati**

1. Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato nell'ingiunzione o nell'avviso di accertamento esecutivo, il responsabile del procedimento della riscossione, dopo aver verificato l'esistenza di beni mobili registrati in capo al debitore, emette un preavviso di fermo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel quale si intima di pagare l'importo dell'atto maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta) giorni, avvisando il debitore delle sanzioni previste in caso di circolazione del bene soggetto a fermo, ai sensi dell'art. 214, comma 8, del codice della strada.
2. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il responsabile del procedimento della riscossione procede all'iscrizione presso l'ufficio competente del fermo dandone comunicazione al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ponendo a carico del debitore le spese necessarie all'iscrizione e alla successiva cancellazione ed ogni altro onere accessorio richiesto dall'operazione.
3. Per debiti fino a mille euro non si procede coattivamente prima della decorrenza di sessanta giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio dei crediti.
4. La procedura di cui al presente articolo è attuabile per debiti superiori ad Euro 100,00, importo che si intende complessivo delle somme a qualunque titolo dovute alla Provincia dal debitore, e ovviamente solo se il debitore è titolare di beni mobili registrati. Se ritenuto opportuno, per importi che non raggiungono il suddetto limite, il responsabile può comunque emettere solo il preavviso di fermo.

**Articolo 25**  
**Ipoteca**

1. Ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29.09.1973, n.602, in presenza di beni immobili e per crediti superiori a €.20.000 (ventimila) il Responsabile del procedimento di riscossione emette, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento o dell'atto di accertamento esecutivo, un preavviso di iscrizione di ipoteca mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel quale si intima di pagare

## **Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali**

l'importo dell'atto maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente è possibile procedere all'iscrizione dell'ipoteca per un importo pari al doppio delle somme complessivamente dovute, secondo la procedura prevista per legge.

### **Art. 26**

#### ***Azioni esecutive e concorsuali***

1. Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi, nonché delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo etc.) provvede il Funzionario Responsabile della Riscossione che esercita le funzioni tipiche demandate agli Ufficiali Giudiziari con l'ausilio, ove necessario, dell'Ufficio Legale dell'Ente.

## **TITOLO V**

### **RINVII E NORME FINALI**

### **Art. 27**

#### ***Rinvii normativi***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti che regolano la materia della riscossione di cui alla Legge 27.12.2019, n.160 (art.1, commi da 784 a 815) e di cui al R. D. 14 aprile 2010, n. 639 e al Titolo II e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Restano salve le disposizioni contenute in altri regolamenti dell'Ente che dettano norme di dettaglio delle singole entrate.
5. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.

### **Art. 28**

#### ***Pubblicità del regolamento***

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale.
2. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 29**

#### ***Entrata in vigore e abrogazioni***

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di cui alla precedente disciplina in materia di riscossione coattiva.